


LAVORO
ESSENTE

ORIGINALE
 SINTETICO A
 DATA 23/7/2022
 104

Per SARAISS GESSICA, C.F. SRSRSC74R69B354J,
COCCO SANDRA, C.F. CCCSDR78M42B354Y,
MURRU SABRINA, C.F. MRRSRN76P54B354O,
CARDIA ALESSANDRA, C.F. CRDLN68C46B354E,
GIORDANO FEDERICA, C.F. GRDFRC77L47B354V,
MATTEU SABRINA, C.F. MTTSRN73S59E086U,
CUCCU VALERIA, C.F. CCCVLR77C70E281E,
SORU ANNA CARLA, C.F. SRONCR77D60D334F,
PORCU NATASCIA TAMARA, C.F. PRCNSC76E45D334T,
BALLICU EMANUELA, C.F. BLLMNL74T48B354I,
SERIO LUCA ALDO, C.F. SRELLD82C14E281F,
COCCO GIOVANNI, C.F. CCCGNN81S27B354U,
USAI MARIA IGNAZIA, C.F. SUAMGN62E53D334D,
LEONI PETRONILLA, C.F. LNEPRN72B61H856D,
FOIS RENATA, C.F. FSORNT65S53B300V,
PORTA DANIELA, C.F. PRDNL67A71I428G,
CABURROSSO STELLA, C.F. CBRSL80R60G203V,
DIANA ANNA RITA, C.F. DNINRT62S44D334N,
MASALA ALESSANDRA, C.F. MSLLSN65E58B354V,
PERRA EMANUELA, C.F. PRRMNL72H51I667C,
PILLONI PATRIZIA, C.F. PLLPRZ68H57B354U,
SIDDI ORNELLA LAURA, C.F. SDDRLL63B61F205X,
CASU ANNA LUISA, C.F. CSANLS64T71D997T,
SALONIS MAURIZIO, C.F. SLNMRZ80M11B354S,
SALONIS ROBERTO, C.F. SLNRRT82C01B354F
REORI IRENE, C.F. RRERNI68P70Z112O
LOI MARIA IGNAZIA, C.F. LOIMGN73M43F979Y
TALLORU ALESSANDRA, C.F. TLLLSN72D51B354O



STUDIO LEGALE
AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU
Patrocinanti In Cassazione
P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
tel.fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

PALMAS TAISSIA, C.F. PLMTSS79P47B354X

PORCU CRISTINA, C.F. PRCCST75M56B354K

PUDDU MARIANNA, C.F. PDDMNN78R42B354S

rappresentati e difesi giusta procura speciale alle liti conferita in calce ed allegata al presente ricorso, dall'avv.Francesca Aramu, codice fiscale, RNAFNC70C61G203Q, pec: francescaaramu@pec.it, email: francescaaramu@tiscali.it, tel./fax: 070680486, e dall'avv. Daniela Fois del Foro di Cagliari, codice fiscale FSODNL72E43B354H, pec: studiolegalefois@arubapec.it, email: studiolegalefois@gmail.com, tel./fax: 070.680942, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Cagliari, piazza Repubblica, n. 10

-ricorrenti-

CONTRO

MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici siti Cagliari in via Dante, n. 23, è domiciliato per legge;

-Resistente

NONCHÈ CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Ambito territoriale Scolastico di Cagliari, in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Elmas (CA) viale Cagliari, n. 1, CF 80012550929, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici siti Cagliari in via Dante, n. 23, è domiciliato per legge;

-Resistente-

OGGETTO: Reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Cagliari classe di concorso scuola dell'Infanzia (AAAA) ed inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Cagliari Scuola Primaria (EEEE) per il periodo 2019/2022 al fine di poter partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo, nonché al conferimento degli incarichi annuali sulla base dello scorrimento delle GAE.

I ricorrenti espongono in

FATTO

STUDIO LEGALE
AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU
Patrocinanti in Cassazione
P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
tel.fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

1. di aver conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale abilitante all'insegnamento, come da allegati al presente ricorso (doc. 1-31 diplomi);
2. quanto alle ricorrenti Reori Irene, Puddu Marianna e Murru Sabrina, a seguito di decreto del Consiglio di Stato n. REG. PROV.CAU.03258/17 dietro presentazione del ricorso iscritto al REG. RIC. 05636/2017 (doc. 32), venivano inseriti in via cautelare nelle graduatorie permanenti poi ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo, relative alla provincia di Cagliari, per la sola classe di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE);
3. quanto ai restanti ricorrenti in virtù di ordinanza del TAR del Lazio, sez. Terza Bis, n. 06506/2016, ottenuta in data 20.10.2016 (doc. 33) a seguito di presentazione del ricorso iscritto al R.G. 9202/2016, venivano inseriti in via cautelare nelle graduatorie permanenti poi ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo, relative alla provincia di Cagliari, per la sola classe di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE);
4. che per entrambe le posizioni pendono ancora i relativi giudizi di merito;
5. che non hanno mai manifestato una volontà in sintonia con l'esclusione\cancellazione dalle GAE;
6. che apprendevano con stupore che in data 2.4.2020 era stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione il decreto N. 0003832 del 2.4.2020, dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, con il quale venivano depennati dalle Graduatorie ad esaurimento relative alla Scuola dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Cagliari (doc. 34), senza riceverne formale comunicazione, eccetto Reori, Giordano e Loi Maria Ignazia;
7. ed invero quanto a Reori, Giordano e Loi, non rientravano nell'elenco di cui al precedente decreto, ma ricevevano formale comunicazione personale di avviso di avvio di procedimento di depennamento dalle GAE, tutte e tre in data 8.7.2020 (doc. 35,36, 37);
8. che dal decreto, nonché dalle comunicazioni di cui al punto precedente, si evinceva che la motivazione del depennamento era dovuta all'esito della sentenza del TAR Lazio n. 10948/2019 (doc. 38) che pronunciava il rigetto del ricorso REG. RIC. 08884/2019, cui tutti i ricorrenti avevano partecipato, avente ad oggetto l'annullamento del D.M. 374 del 24.4.2019: *"Aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2019/2022 "Rubricato Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo-trasferimenti da una provincia all'altra"*, nella parte in cui ha escluso dalla possibilità di presentare domanda di inclusione/aggiornamento e/o permanenza in detti elenchi per i docenti che, come i ricorrenti, siano muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

9. che i ricorrenti, avverso il decreto N. 0003832 del 2.4.2020, dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, inoltravano dapprima personalmente una diffida (doc. 39);
10. successivamente, in data 27.4.2020 veniva inoltrata a mezzo pec diffida dai sottoscritti legali (doc.40);
11. che le suddette diffide rimanevano prive di riscontro e nonostante i prolungati contatti con l'Ufficio convenuto per risolvere bonariamente la vertenza, anche in autotutela, non si raggiungeva una soluzione stragiudiziale della vicenda;
12. che in data 9.7.2020 il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ambito Territoriale di Cagliari, pubblicava il decreto n. 0008484, di rettifica del precedente decreto di depennamento (0003832 del 2.4.2020) stabilendo che *"Ritenuto necessario, in sede di autotutela, provvedere alla rettifica del decreto del dirigente di depennamento dalle graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Cagliari, in merito ai candidati per i quali si è appurato ricorrere casi di omonimia o ad oggi non rientranti nel caso previsto dal disposto dell'art. 1, c. 8 del D.M. n. 347/2019 in quanto comunque destinatari di ultimo provvedimento giurisdizionale sfavorevole, o non pregiudicati dagli effetti del provvedimento nel cui procedimento sono intervenuti"* (doc. 41);
13. poiché i ricorrenti risultano inseriti *"con riserva"* nelle GAE, quanto a Reori Irene, Puddu Marianna e Murru Sabrina, come detto a seguito di decreto del Consiglio di Stato n. REG. PROV.CAU.03258/17, quanto ai restanti ricorrenti a seguito di ordinanza del TAR LAZIO (sezione Terza bis) n. 06506/2016 emessa a seguito di ricorso N. 0902/2016, per i cui giudizi, lo si ribadisce, pendono ancora i rispettivi giudizi di merito, i sopra menzionati decreti risultano assolutamente illegittimi ed illegittimo il conseguente depennamento dei ricorrenti dalle GAE, avendo essi ad oggi un titolo valido ed efficace che li legittima alla permanenza in GAE fino, quantomeno, all'esito del giudizio di merito;
14. nonostante ciò, l'Ufficio convenuto si arrogava arbitrariamente il diritto di procedere al depennamento dei ricorrenti, incurante del possesso del loro valido titolo legittimante a stare in GAE.

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE:

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

Lazio, Roma, sez. I/I-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).

► **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione*

determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), **di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi**, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)".

► **TAR Lazio, Roma, Sez. Iii Bis, n. 4337 del 19.4.2014** "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dal/ art. 401 D.Lgs. 297/1994, **caratterizzata da/l'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti** (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è **preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili**; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori

dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali **sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario** sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."

► **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma

T.A.R. Lazio Roma, Sezione Iii bis, n. 5376/2013)".

Si osserva, dunque, che **con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento della illegittimità e la conseguente disapplicazione dei provvedimenti N. 0003832 del 2.4.2020, dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, e n. 0008484, del 9.7.2020 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ambito**

citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali....Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato....In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..."

D) SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'anno 2001/2002:

Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) ordinanza n. 1/2016 del 27.04.2016.

Il 27 aprile 2016 si è tenuta la tanto attesa udienza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e nel medesimo giorno è stata emessa anche l'ordinanza con cui i giudici hanno dato ragione ai ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 che chiedono di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

L'ordinanza emessa dai giudici della Plenaria (la n. 1/2016) ha confermato ancora una volta gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato nelle diverse sentenze di merito e ordinanze cautelari sia in relazione alla giurisdizione sia per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale ad essere inseriti in GAE.

Il massimo consesso della giustizia amministrativa, cui era stato demandato di affrontare l'ormai annosa questione dei diplomati magistrale, che hanno conseguito il titolo sino al 2002, ha chiaramente evidenziato che *"non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento"*.

E) SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE RICONOSCIUTO DAL MIUR.

Proprio il Miur sul suo sito internet (URP del MIUR) dichiara che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) è titolo abilitante all'insegnamento.

F) SUL DANNO SUBITO DAI RICORRENTI PER L'ILLEGITTIMA CANCELLAZIONE DALLE GAE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA.

E' facilmente intuibile il danno subito dai ricorrenti per l'illegittima cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per il mancato inserimento Scuola Primaria (EEEE) atteso che, la loro mancata inclusione, non permetterebbe loro di rientrare nei piani di assunzione in ruolo e di conseguenza verrebbero esclusi dall'attribuzione di incarichi.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dai ricorrenti sia risarcito in forma specifica con la condanna delle Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari al reinserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Cagliari, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e all'inserimento dei ricorrenti delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Cagliari Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2019/2022, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2019/2022 o, in subordine, dalla data del 24.10.2016 Ordinanza del TAR LAZIO, REG. PROV. CAU. 06506/2016 e per Riori, Giordano e Loi ordinanza del Consiglio di Stato n. REG. PROV.CAU.03258/17, dalla data del 31.7.2017.

G) SUL PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS.

Quanto finora esposto rende evidente la indefettibile urgenza che impedisce di attendere i tempi di un ordinario giudizio di cognizione. Ai fini dell'azionabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., infatti, occorre verificare se i ricorrenti abbiano agito per la tutela di un diritto che sia sorretto dal *fumus boni iuris*, cioè dall'apparente fondatezza della domanda, e dal *periculum in mora*, cioè sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile che non gli consente di poter attendere i tempi di una causa ordinaria.

In merito al *periculum in mora* va considerato che è in *re ipsa* atteso che, stanno partendo le domande per i conferimenti degli incarichi per l'anno scolastico 2020/2021. Inoltre, per lo stesso anno scolastico il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno.

In merito al *fumus boni iuris* si ritiene che la fondatezza della domanda appaia provata in quanto i ricorrenti sono in possesso di un titolo costituito dall'ORDINANZA del TAR LAZIO, REG. PROV. CAU. N. 06506/2016, ancora in vigore e per il cui procedimento pende ancora giudizio di merito e per Reori, Giordano e Loi costituito dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. REG. PROV.CAU.03258/17 che li ammette in GAE "con riserva" in via cautelare.

Alla luce di quanto finora detto, è indubbia la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., in ragione del grave

l'illegittimità della esclusione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cagliari

NEL MERITO, previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti:

- dichiarare l'illegittimità dell'esclusione definitiva dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Cagliari dei ricorrenti e per l'effetto accertare il diritto dei ricorrenti al reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nelle posizioni e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dai ricorrenti;
- per l'effetto

CONDANNARE

le Amministrazioni convenute a provvedere all'immediato reinserimento dei ricorrenti nella suddetta graduatoria ad esaurimento valida per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato, nonchè per gli anni scolastici 2019/2022, con decorrenza dalle date dei rispettivi titoli;

- in ogni caso condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

- 1-31) copia diplomi abilitanti;
- 32) decreto CONS. STATO N. 03258/2017 REG.PROV. CAU del 31.7.2017;
- 33) ordinanza n. 06506/2016 REG. PROV. CAU del 24.10.2016;
- 34) decreto N. 0003832 del 2.4.2020, dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari;
- 35) copia avviso avvio proc. Depennamento GAE per Reori;
- 36) copia avviso avvio proc. Depennamento GAE per Giordano;
- 37) copia avviso avvio proc. Depennamento GAE per Loi;
- 38) sentenza del TAR Lazio n. 10948/2019 del 13.9.2019;
- 39) copia diffida ricorrenti;
- 40) copia diffida del 23.4.2020 dei legali;
- 41) decreto n. 0008484, di rettifica del precedente decreto di depennamento (0003832 del 2.4.2020) del 9.7.2020 Il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ambito Territoriale di Cagliari.

STUDIO LEGALE
Patrocinanti in Causazione
AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU
P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
 tel.fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

DELEGA

Deleghiamo gli avv.ti Daniela Fois e Francesca Aramu del Foro di Cagliari a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado compresa quella di esecuzione conferendo loro ogni e più ampia facoltà, compresa quella di transigere e conciliare, nominare sostituti e proporre domande riconvenzionali ed incassare somme.

Dichiariamo di essere stati scrupolosamente e puntualmente informati dagli avv.ti Daniela Fois e Francesca Aramu circa le conseguenze ed i rischi che la causa presenta e dichiariamo di voler ugualmente conferire mandato dagli avv.ti Daniela Fois e Francesca Aramu affinché predispongano l'atto al fine di procedere nel giudizio nanti il Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, contro il Ministero dell'Istruzione.

Dichiariamo inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Eleggiamo domicilio presso il suo studio in Cagliari, p.zza Repubblica, n. 10.

Cagliari, lì 17/07/2020

VASSALA ALESSANDRA

PORTA DANIELA

CARDIA ALESSANDRA

PERRA EMANUELA

CASU ANNA LUISA

ANNA RITA DIANA

LUCA ALDO SERIO

COCCO SANDRA

ROBERTO SALONIS

Maurizio Salonis

RENATA FOIS

USAI MARIA ILENZIA

Alessandra Vassala

Daniela Porta

Alessandra Cardia

Emanuela Perre

Anna Luisa Casu

Rita Diana Anna

Aldo Luca

Sandra Cocco

Roberto Salonis

Maurizio Salonis

Renata Fois

Maria Ilenia Usai



STUDIO LEGALE
Patrocinanti in Cassazione
AVV. DANIELA FOIS-AVV. FRANCESCA ARAMU
P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
tel/fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

REORI IRENE Irene Reori
LOI MARIA IGNAZIA Maria Ignazia
TALLONU ALESSANDRO Alessandra Tallonu
PILGUS TAISSIA Taisya Pilgus
PORCU CRISTINA Cristina Porcu
PODDO MARIANNO Massimo Puddu



STUDIO LEGALE
 Patrocinanti in Cassazione
 AVV. DANIELA FOIS- AVV. FRANCESCA ARAMU
 P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
 tel. fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

PATRIZIA PILLONI

Patrizia Piloni

PETRONILLA LEONI

Petronilla Leoni

ORNELLA LAURASINI Ornella Laura Siodoli

STELLA CABURROSSO Stella Caburrosso

GIOVANNI COCCO

Giovanni Cocco

SABINA GUBBU

Sabina Gubbu

BELLIU EMANUELA

Emilia Belliu

GIORDANO FEDERICA

Federica Giordano

SARAI GERICA

Gericca Sarai

POZU NATASCIA TADEA

Natazia Tadea Pozu

SORU ANNA CARLA

Anna Carla Sori

CORRU VALERIA

Valerie Corru

MATTEU SABRINA

Sabrina Matteu

(avv. Daniela Fois)

(avv. Francesca Aramu)



Francesca Aramu





Tribunale di Cagliari

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

nel procedimento iscritto al RACL 1972 del 2020 promosso da

GESSICA SARAIS + 30, (cod. fisc. SRSGSC74R69B354J) (parte ricorrente)

contro

M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA RICERCA (parte convenuta)

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ritenuto di dover convocare le parti;

fissa

l'udienza del **21/09/2020** ore **9:30** per la sola comparizione personale delle parti, mandando alla parte ricorrente affinché notifichi alla parte convenuta, entro il termine del **10 agosto 2020**, copia del ricorso e del presente decreto, con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso la cancelleria due giorni prima della data dell'udienza di cui sopra.

*

Letto il ricorso che precede; visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA fin d'ora l'udienza di discussione della causa di merito, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 10:00.

MANDA alla parte ricorrente affinché notifichi copia del ricorso e del presente decreto alla parte convenuta entro i termini di legge, avvertendo parte convenuta che per la fase di merito dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

Si comunichi.

Cagliari, 21/07/2020

Il Giudice
dott. Angelo Leuzzi





Tribunale di Cagliari

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

nel procedimento iscritto al RACL 1972 del 2020 promosso da

GESSICA SARAIS + 30, (cod. fisc. SRSGSC74R69B354J) (parte ricorrente)

contro

ML.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA RICERCA (parte convenuta)

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ritenuto di dover convocare le parti;

fissa

l'udienza del **21/09/2020** ore **9:30** per la sola comparizione personale delle parti, mandando alla parte ricorrente affinché notifichi alla parte convenuta, entro il termine del **10 agosto 2020**, copia del ricorso e del presente decreto, con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso la cancelleria due giorni prima della data dell'udienza di cui sopra.

Letto il ricorso che precede; visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA fin d'ora l'udienza di discussione della causa di merito, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno **16 dicembre 2020** alle ore **10:00**.

MANDA alla parte ricorrente affinché notifichi copia del ricorso e del presente decreto alla parte convenuta entro i termini di legge, avvertendo parte convenuta che per la fase di merito dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno **10 giorni prima** dell'udienza di discussione.

Si comunici. *

Cagliari, 21/07/2020

Il Giudice

dott. Angelo Leuzzi



STUDIO LEGALE
AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU
Patrocinanti in Cassazione
P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
tel.fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

I sottoscritti, avv. Daniela Fois e Francesca Aramu del Foro di Cagliari, nella loro qualità di procuratori e difensori di

SARAISS GESSICA,	C.F.	SRSGSC74R69B354J,	COCCO
SANDRA, C.F. CCCSDR78M42B354Y,	MURRU SABRINA,	C.F.	
MRRSRN76P54B354O,	CARDIA ALESSANDRA,	C.F.	
CRDLSN68C46B354E,	GIORDANO FEDERICA,	C.F.	
GRDFRC77L47B354V,	MATTEU SABRINA,	C.F.	
MTTSRN73S59E086U,	CUCCU VALERIA,	C.F.	
CCCVL77C70E281E,	SORU ANNA CARLA,	C.F.	
SRONCR77D60D334F,	PORCU NATASCIA TAMARA,	C.F.	
PRCNSC76E45D334T,	BALLICU EMANUELA,	C.F.	
BLLMNL74T48B354I,	SERIO LUCA ALDO,	C.F.	
SRELLD82C14E281F,	COCCO GIOVANNI,	C.F.	
CCCGNN81S27B354U,	USAI MARIA IGNAZIA,	C.F.	
SUAMGN62E53D334D,	LEONI PETRONILLA,	C.F.	
LNEPRN72B61H856D,	FOIS RENATA,	C.F.	
FSORNT65S53B300V,	PORTA DANIELA,	C.F.	
PRTDNL67A71I428G,	CABURROSSO STELLA,	C.F.	
CBRSLL80R60G203V,	DIANA ANNA RITA,	C.F.	
DNINRT62S44D334N,	MASALA ALESSANDRA,	C.F.	
MSLLSN65E58B354V,	PERRA EMANUELA,	C.F.	
PRRMNL72H51I667C,	PILLONI PATRIZIA,	C.F.	
PLLPRZ68H57B354U,	SIDDI ORNELLA LAURA,	C.F.	
SDDRLL63B61F205X,	CASU ANNA LUISA,	C.F.	
CSANLS64T71D997T,	SALONIS MAURIZIO,	C.F.	
SLNMRZ80M11B354S,	SALONIS ROBERTO,	C.F.	
SLNRRT82C01B354F,	REORI IRENE,	C.F.	
RRERNI68P70Z112O,	LOI MARIA IGNAZIA,	C.F.	
LOIMG73M43F979Y,	TALLORU ALESSANDRA,	C.F.	

STUDIO LEGALE
AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU
Patrocinanti in Cassazione
P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari
tel.fax. 070.680942-680486
studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it

TLLLSN72D51B354O, PALMAS TAISSIA, C.F.
PLMTSS79P47B354X, PORCU CRISTINA, C.F.
PRCCST75M56B354K, PUDDU MARIANNA, C.F.


PDDMNN78R42B354S, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/2012, convertito in legge 221/2012, come introdotto dal DL 90/14, dichiarano che: - copia del ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa anche inaudita altera parte ex art. 700 e 669 quater c.p.c., del 17.7.2020, composto da n. 13 pagine, nonché copia della delega del 17.7.2020, composta da n. 3 pagine, nonché copia dei n. 2 decreti di fissazione udienza del Giudice del Lavoro, dott. Angelo Leuzzi, emessi in data 21.7.2020, relativi alla causa promossa da SARAI S. G. Più 30, nei confronti di MIUR E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, R.G. 1972/2020-1; R.G. 1972/2020, avanti la sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, sono copie conformi ai corrispondenti esemplari contenuti nel fascicolo telematico e da esso fascicolo estratti, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell' art. 16 bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n.114, modificato dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con legge n. 132 del 2015.

Cagliari, 23 luglio 2020

Avv. Daniela Fois



Avv. Francesca Aramu



RELAZIONE DI NOTIFICA

Cagliari

23/7/2020

Richiesto come sopra io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio
N.E.P. della Corte d'Appello di Cagliari
ho notificato copia di quanto precede a:

MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici siti Cagliari in via Dante, n. 23, è domiciliato per legge;

Avvocatura dello Stato a mani
Ef시오 Argiolas
impiegato incaricato che ne
cura la consegna t.q.

Uff. Giudiziario
MARCO MURRONI

Marco Murrone

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Ambito territoriale Scolastico di Cagliari, in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Elmas (CA) viale Cagliari, n. 1, CF 80012550929, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici siti Cagliari in via Dante, n. 23, è domiciliato per legge;

Avvocatura dello Stato a mani
Ef시오 Argiolas
impiegato incaricato che ne
cura la consegna t.q.

Uff. Giudiziario
MARCO MURRONI

Marco Murrone